



COMUNE di SAVONA
ORDINANZA SINDACALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N. ORDINANZA	DATA
24	30/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE - INTEGRATIVA DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ PER I SOLI GENERI ALIMENTARI NONCHÉ PER IL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI IL MERCOLEDÌ, IN VIGENZA DELLE MISURE TESE ALLA LIMITAZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-1.

IL SINDACO

VISTO:

- l'articolo 50, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007, con particolare riguardo agli articoli 27, 28, 29 118;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*”; 2020, confermato nell'efficacia dal successivo D.P.C.M. 1 aprile 2020 sul divieto di spostamento tra comuni diversi;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria tutte rispettivamente dal 4 al 26 aprile 2020;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;

RICHIAMATI i D.P.C.M. del 10 e del 26 aprile 2020 rivolti a dettare disposizioni attuative del D.L 25 marzo 2020, n. 19, con particolare riguardo all'articolo 1 comma 1° lettera z) di detto D.P.C.M. del 26 aprile u.s., laddove si prevede la chiusura dei mercati fatto salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari nel rispetto delle misure di contenimento del contagio;

CONSIDERATO, che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consistente nell'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid -19;

DATO ATTO, altresì, che per quanto ancora in gran parte incerte le dinamiche di diffusione e pervasività del virus fra la popolazione umana, è a questo punto dimostrata la trasmissibilità per via respiratoria e un'elevata capacità di contagio, circostanza che appare tanto più confermata nell'ambito di spazi ristretti e che detto rischio sia da valutare in particolare laddove si trattano/commercializzano ovvero manipolano merci consistenti in alimenti e bevande destinate al consumo umano, in linea con le raccomandazioni previste dall'allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020;

DATO ATTO, ancora, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorre anche le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità quantomai doverosa di integrare, all'interno del perimetro stabilito dalla normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento locali alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali;

PRESO ATTO, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Presidente della Sez. V del TAR Campania n. 416, depositato il 18 marzo 2020, che ha riconosciuto la fondatezza delle ordinanze regionali in materia sanitaria che impongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

PRESO ATTO, ancora, dell'articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'articolo 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020 ;

RICHIAMATE, inoltre, le precedenti ordinanze Sindacali che regolano la disciplina mercatale nella nuova area centrale di Savona, a seguito dello spostamento del mercato settimanale dalla Piazza del Popolo;

VALUTATO, dell'opportunità di ridurre il periodo temporale di esercizio delle attività commerciali in parola;

VALUTATO, altresì, l'esito della riunione svolta in modalità video conferenza con le Associazioni di categoria e l'Assessore allo sviluppo Economico avvenuta in data 30 aprile 2020, posto l'esigenza di dettare regole tese al contenimento del contagio da Covid-19, con particolare riguardo alle loro richieste verbalizzate con atto a parte a cura del Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive;

CONSIDERATO, altresì, di dover fornire adeguati indirizzi operativi chiari agli operatori commerciali, agli organi comunali preposti al controllo, per tutte le attività amministrative derivanti

dall'esercizio delle attività commerciali di cui trattasi, con particolare riguardo al mantenimento della distanza sociale, fra gli avventori, gli stessi esercenti l'attività commerciale ed i loro lavoratori, nonché all'innalzamento delle misure igienico sanitarie a tutela di tutti ovvero della comunità nel suo complesso;

VISTO, infine:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- l'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

agli operatori commerciali di generi alimentari ed ai produttori agricoli concessionari di posteggio nel mercato settimanale del lunedì, del mercoledì, anche in forma temporanea, nonché gli spuntisti, di osservare le seguenti disposizioni inerenti lo svolgimento dello stesso:

- lo spostamento dei produttori collocati in fregio al porticato di Piazza del Popolo, nella via Monti e nella Via Brusco secondo le indicazioni dell'organo di vigilanza preposto;
- il mantenimento della distanza minima, tra un banco e l'altro, prevista nella collocazione del mercato, con chiusura con nastro bianco e rosso dei relativi corridoi e, per i banchi spostati nelle vie Monti e Brusco, la distanza di almeno 1,50 mt;
- l'obbligo del mantenimento di almeno un metro di distanza sociale tra operatori e clienti e fra clienti;
- ad ogni titolare di concessione di segnare a terra – con gesso non indelebile - davanti al proprio banco, nel rispetto della distanza sociale di cui sopra, due/tre quadrati – di mt 1,0 - destinati all'attesa degli avventori di essere serviti, distanziati di almeno un metro dai due lati del proprio posteggio;
- obbligo di mascherina protettiva e guanti per gli operatori;
- obbligo di mascherina per i clienti come per i negozi in sede fissa;
- obbligo di esporre un cartello, presso ogni banco, ben visibile con le prescrizioni di cui alla presente ordinanza;
- obbligo di mettere a disposizione della clientela un distributore di ticket elimina code per ogni banco – singola attività-;
- obbligo di mettere a disposizione della clientela un contenitore di disinfettante per le mani;
- che ogni operatore mercatale provveda affinché nell'area antistante la propria attività commerciale siano evitati assembramenti, segnalando all'organo di vigilanza eventuali criticità;
- che la chiusura delle attività commerciali del lunedì avvenga alle ore 14:00, mentre le attività del mercoledì mantengano gli orari della sola mattina come previsto nella vigente concessione.

MANDA

- al Corpo della Polizia Locale di Savona, all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché al Servizio Commercio per la divulgazione alle Associazioni di Categoria;
- la notifica via mail della presente a: Regione Liguria; Prefettura; Questura; Comando Provinciale dei Carabinieri; Comando Provinciale della Guardia di Finanza; Comando Provinciale Vigili del Fuoco; ASL II – Dipartimento Igiene e Prevenzione; Dirigenti Settori Comunali; ATA S.p.A.

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che dalla violazione della presente ordinanza, a sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato;
- che la presente rimarrà in vigore sino a provvedimento di revoca.

Savona 30 aprile 2020

Savona, 30/04/2020

IL SINDACO
(Avv. Ilaria CAPRIOGLIO)

CAPRIOGLIO ILARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 24 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 30/04/2020 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.